



**Comune di Rimini**

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704307  
www.comune.rimini.it  
e-mail  
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it  
sindaco@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 09.07.2021

**OGGETTO:** divieto di vendita di ogni bevanda da asporto in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, in contenitori in vetro o lattine e divieto di accesso con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore in vetro nell'area compresa tra Piazzale Benedetto Croce, Lungomare Murri, Lungomare Tintori Piazzale Boscovich, via Destra del Porto, via Flavio Gioia, viale Duca d'Aosta, viale Vespucci, Piazza Marvelli, Viale Regina Elena, in occasione dell'incontro calcistico valevole per la Finale "EURO 2020" fra le rappresentative delle nazionali di ITALIA e INGHILTERRA, dalle ore 17.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06.00 di lunedì 12 luglio 2021.

### IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Rimini cat. A4/2021-Gab del 08/07/2021, integrata con le informazioni fornite successivamente, con la quale viene evidenziato che in occasione dell'incontro di calcio ITALIA vs INGHILTERRA valevole per la finale "EURO 2020", che si disputerà domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio *Wembley* di Londra, è necessario assicurare un'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione delle aree e dei luoghi ritenuti a rischio per la circostanza e l'incolumità pubblica, mediante l'adozione, ad integrazione di altre misure già richieste, di provvedimenti inerenti il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e latine nonché il divieto di accesso con recipienti e contenitori in vetro nell'area compresa tra Piazzale Benedetto Croce, Lungomare Murri, Lungomare Tintori Piazzale Boscovich, via Destra del Porto, via Flavio Gioia, viale Duca d'Aosta, viale Vespucci, Piazza Marvelli, Viale Regina Elena, con l'emanazione di ordinanze che prevedano:

- il divieto di vendita da asporto in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri e contenitori vari) o lattina, nell'area interessata;
- divieto di accesso nella stessa area con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore in vetro (bottiglie, bicchieri, ecc);
- ferma restando per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors);

dalle ore 17.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06.00 di lunedì 12 luglio 2021;

CONSIDERATO che come può evincersi dalla citata nota della Questura di Rimini nonché sulla base ed in riferimento a precedenti e analoghe manifestazioni sportive che hanno generato, nell'euforia collettiva episodi di criticità per la sicurezza pubblica, anche a causa del presumibile consumo di bevande alcoliche, i contenitori in vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché la loro dispersione nelle aree di consumo delle bevande e nelle immediate vicinanze ed in caso di rottura dei recipienti i relativi frammenti potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone in aree ritenute a rischio per l'elevata frequentazione da parte delle tifoserie;

RITENUTO inoltre di evitare altresì che le tifoserie possano giungere sui luoghi ritenuti a rischio per i festeggiamenti già in possesso di bottiglie e contenitori in vetro;

RITENUTO quindi che per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica sopra evidenziati sia opportuno, in sintonia a quanto rappresentato dalla Questura di Rimini con la sopracitata nota, vietare a chiunque ed in qualsiasi forma compresi i distributori automatici, nell'area del Lungomare Murri da Piazzale Benedetto Croce al Piazzale Kennedy, la vendita di bevande in contenitori in vetro ed il divieto di accesso nella stessa area con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore in vetro dalle ore 17.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06.00 di lunedì 12 luglio 2021, permettendone altresì il servizio in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che Il Sindaco, quale ufficiale del Governo,



**Comune di Rimini**

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704307  
www.comune.rimini.it  
e-mail  
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it  
sindaco@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva dell'adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini;

### **ORDINA**

Nell'area compresa tra Piazzale Benedetto Croce, Lungomare Murri, Lungomare Tintori, Piazzale Boscovich, via Destra del Porto, via Flavio Gioia, viale Duca d'Aosta, viale Vespucci, Piazza Marvelli, Viale Regina Elena del Lungomare Murri, dalle ore 17.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06.00 di lunedì 12 luglio 2021, è vietato a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, vendere per asporto bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri e contenitori vari) o lattine e accedere alla medesima area con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore di vetro.

### **PRECISA**

Resta ferma per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande di vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors).

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Rimini  
Al Questore di Rimini  
Al Comando Carabinieri di Rimini  
Al Comando Polizia Municipale  
Al Comando Polizia Stradale  
Alla Guardia di Finanza

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art.650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 come stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco

F.to digitalmente